



COMUNE DI NURAMINIS
PROV. DI CAGLIARI

Piazza Municipio, 1

CAP. 09024

P.I. 01043690922

C.F. 82002130928

☎ 070/8010060

📠 070/8010061

sito web: www.comune.nuraminis.ca.it

email: protocollo@comune.nuraminis.ca.it

PEC protocollo.nuraminis@legalmail.it

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI**

Approvato con atto C.C. n. 2 del 18.03.2016

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 – Istituzione delle Consulte – Ambito - Durata
Articolo 3 – Funzioni
Articolo 4 – Composizione e partecipazione
Articolo 5 – Iscrizioni
Articolo 6 – Decadenza
Articolo 7 - Organi
Articolo 8 – Competenze dell’Assemblea
Articolo 9 – Il Presidente e il Vice Presidente
Articolo 10 – Il Segretario
Articolo 11 – Sede delle Consulte
Articolo 12 - Pubblicità delle sedute
Articolo 13 - Validità delle sedute
Articolo 14 – Votazione
Articolo 15 – Conferenza dei presidenti
Articolo 16 - Attività di sostegno delle Consulte
Articolo 17 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento delle consulte comunali, in attuazione delle disposizioni previste dallo Statuto comunale nell'ambito degli istituti di partecipazione.

2. Il Comune ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative per consentire lo svolgimento, in modo più efficace, delle proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.

3. Le Consulte costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso le quali i cittadini acquisiscono un ruolo attivo nell'amministrazione del territorio e della comunità e hanno una funzione propositiva e consultiva nei confronti dell'amministrazione cittadina.

Attraverso la loro istituzione il Comune intende valorizzare e promuovere la partecipazione delle associazioni locali e dei singoli cittadini all'amministrazione. In particolare, compito delle consulte è quello di favorire e incrementare tutte le iniziative che hanno come finalità la crescita civica della comunità di riferimento. A tal fine le Consulte, ciascuna per le proprie competenze, adottano le seguenti linee di intervento:

1. Promozione di attività dirette allo sviluppo e alla diffusione del valore sociale della pratica sportiva, quale momento di educazione e di crescita di un individuo e quale momento fondamentale di aggregazione sociale;
2. Favorire tutte le iniziative che assumano come centralità il mondo giovanile;
3. Promozione delle attività attinenti alla formazione ed educazione socioculturale ed ambientale;
4. Favorire lo sviluppo di attività finalizzate all'attuazione di politiche sociali che garantiscano la promozione di una cultura di effettiva solidarietà tesa all'affermazione della giustizia sociale.

Inoltre le Consulte possono esprimere il loro parere, orientativo non vincolante, su qualsiasi argomento che assuma una particolare rilevanza per la comunità cittadina.

4. Le consulte perseguono le seguenti finalità:

- Autoformazione e responsabilizzazione della cittadinanza;
- Partecipazione diretta alla gestione della cosa pubblica;
- Perseguimento degli interessi generali della comunità locale;
- Promozione della coesione sociale;
- Valorizzazione delle competenze e delle capacità della cittadinanza;
- Formazione della concezione del Comune come bene pubblico da tutelare e sviluppare.

Art. 2 - Istituzione delle Consulte – Ambito -Durata

1. Il Consiglio Comunale istituisce Consulte su base tematica.

2. La delibera di istituzione di una Consulta, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, ne stabilisce gli ambiti tematici, le modalità di funzionamento, i compiti assegnati alla Consulta, e l'Assessorato competente per ambito.

3. La proposta di istituire una Consulta può anche essere avanzata con un documento sottoscritto da almeno 10 cittadini e cittadine o da un soggetto qualificato portatore di interessi diffusi.

Il Consiglio Comunale fa propria la predetta proposta istituendo la Consulta con apposito atto.

4. Dell'istituzione delle Consulte verrà dato ampio risalto, a cura dell'Amministrazione, con i più idonei mezzi di comunicazione, onde consentire la più ampia diffusione dell'informazione presso le associazioni e presso i cittadini.

5. Ambito Tematico:

Sono istituite le consulte per i seguenti ambiti:

- cultura, istruzione, sport, politiche giovanili;
- politiche sociali e di integrazione, pari opportunità;

Le consulte durano in carica quanto il Consiglio Comunale. Esse sono ricostituite entro due mesi dallo svolgimento delle elezioni comunali.

Articolo 3 – Funzioni

1. Le Consulte svolgono funzioni consultive e propositive a favore di tutte le istituzioni comunali (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale) relativamente alle materie di competenza ed in particolare:

- formulano, nelle materie di propria competenza, proposte ed osservazioni, alle quali i competenti organi istituzionali devono dare risposta motivata;
- predispongono relazioni sulle proposte loro sottoposte dalle istituzioni comunali, riguardanti l'ambito tematico di competenza, entro 30 giorni dalla richiesta;
- approfondiscono e studiano problematiche di interesse generale e particolare, specificatamente al proprio ambito di competenza;
- promuovono iniziative aperte alla partecipazione dei cittadini per approfondire la conoscenza di temi di interesse pubblico e dei problemi della collettività;
- promuovono lo sviluppo di progetti che sappiano integrare le specifiche esigenze ideali, culturali e sociali presenti nel territorio anche in collaborazione con le diverse realtà associative presenti sul territorio;
- operano per la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme associative presenti sul territorio;
- propongono attività di progetto in un'ottica di collaborazione tra le diverse realtà associative presenti sul territorio.

Articolo 4 – Composizione e partecipazione

1. Le Consulte sono costituite dai cittadini, ivi compresi i migranti, che abbiano superato i 16 anni di età, che siano residenti o che, pur se non residenti, interagiscano per motivi lavorativi, sportivi o di studio con la realtà comunale. Possono inoltre far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni, gruppi e comitati spontanei. L'iscrizione comporta diritto al voto.

2. Ai componenti della Consulta non sono corrisposti indennità di carica e/o gettoni di presenza.

3. I rappresentanti di ordini professionali, delle organizzazioni sindacali, esperti, operatori di settore, gli Assessori di riferimento possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, con funzione consultiva e propositiva.

Articolo 5 – Iscrizioni

1. I membri non possono essere iscritti a più di due consulte contemporaneamente.

2. Successivamente alla costituzione di una Consulta, potranno essere presentate ulteriori istanze di adesione; resta fermo in capo alla Consulta l'onere di aggiornare l'elenco dei partecipanti, dandone pubblicazione in una apposita sezione del sito internet del Comune.

Articolo 6 – Decadenza

1. I componenti che, per tre volte consecutive, risultino assenti senza giustificazione alle sedute della Consulta di appartenenza, decadono dall'incarico, salvo comprovata e documentabile impossibilità a presenziare.

2. Il Presidente proclama la decadenza, dandone comunicazione agli interessati e all'Assemblea.

Articolo 7 - Organi

1. Sono organi obbligatori di ciascuna Consulta Comunale:

- l'Assemblea della Consulta;
- il Presidente della Consulta;

Articolo 8 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) indicare all'inizio di ogni anno le priorità relative all'area tematica di riferimento;
- c) partecipare alla vita amministrativa del Comune esprimendo pareri sui temi di competenza, richiesti dagli organi di indirizzo e di governo del Comune;
- d) avanzare proposte;

2. La prima seduta delle Consulte viene convocata e presieduta, fino alla nomina del Presidente, dal Sindaco, che può delegare l'Assessore competente.

Articolo 9 – Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente della Consulta, eletto dall'Assemblea tra i suoi membri, assume i seguenti compiti:

- a) convoca l'Assemblea e ne coordina le attività;
- b) convoca le riunioni, le presiede e si fa carico di organizzarne la verbalizzazione;
- c) rappresenta la pluralità delle posizioni e degli orientamenti emersi all'interno della Consulta;
- d) aggiorna l'elenco al momento di accettazione di nuove adesioni e comunque almeno tre volte l'anno;

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento, dimissioni e revoca di quest'ultimo.

Articolo 10 – Il Segretario

1. Le funzioni di Segretario della Consulta sono assolve da un componente della Consulta stessa, designato dal Presidente.

2. Il Segretario della Consulta ha il compito di curare la redazione dei verbali dell'Assemblea e dei pareri forniti agli organi istituzionali.

3. I verbali devono essere letti ed approvati al termine della seduta stessa e devono contenere succintamente la discussione e, per ogni questione trattata, l'esatta descrizione di quanto deliberato dall'Assemblea.

4. Il Segretario riporta sul verbale dichiarazioni o interventi, sia in forma scritta da allegare al verbale stesso sia sotto dettatura, su richiesta dei componenti dell'Assemblea.

5. Tutti i verbali approvati devono essere inviati, tramite email al protocollo dell'Ente, che provvederà a trasmetterli, come da art. 16, al Sindaco e all'Assessore competente.

Articolo 11 – Sede delle Consulte

1. Le Consulte si riuniscono negli spazi concessi in uso dall'Amministrazione Comunale o presso la sede del Comune.

Articolo 12 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Consulte sono pubbliche e pubblicizzate nelle forme opportune.

2. Il pubblico può prendere parte alla discussione previo consenso del Presidente, ma senza diritto di voto.

Articolo 13 - Validità delle sedute

1. Le sedute delle Consulte si intendono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

2. In seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di un terzo degli aventi diritto di voto.

Articolo 14 - Votazione

1. L'Assemblea approva, per quanto di competenza, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.

2. In caso di parità il voto del Presidente risulta determinante nella decisione.

Articolo 15 – Conferenza dei Presidenti

1. I Presidenti delle singole Consulte o in loro sostituzione i Vicepresidenti, possono riunirsi, per specifiche esigenze, nella conferenza dei Presidenti.

2. Compiti della conferenza sono:

- favorire la comunicazione tra l'Amministrazione Comunale e le diverse Consulte;
- fungere da raccordo tra le Consulte, favorendo le reciproche informazioni, comunicazioni e progettazioni;
- proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte;
- proporre eventuali modifiche al presente regolamento.

3. Le riunioni della conferenza dei Presidenti sono convocate e presiedute da uno dei Presidenti delle Consulte, nominato a maggioranza semplice tra i componenti.

4. Il Sindaco o un suo delegato sono invitati permanenti, senza diritto di voto.

Articolo 16 - Attività di sostegno alle Consulte

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte:

- mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi di riunione;
- predisponendo la trasmissione dei verbali, come previsto dall'art. 10, comma 5;
- patrocinando iniziative e manifestazioni, previamente concordate e autorizzate.

Articolo 17 - Disposizioni finali

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
- 2.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia previste nello Statuto Comunale, e, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, a quelle previste dal TUEL, dalla LR 2/2016 sul funzionamento degli Enti Locali.
